Iscrizione e cancellazione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale dopo il D.L. 17.02.2017, n. 13 conv. in L. 13.04.2017, n. 46

LA NORMATIVA

Decreto legislativo 18.08.2015, n. 142

Art. 5-bis - Iscrizione anagrafica (aggiunto dalla legge di conversione del D.L. 17.02.2017) In vigore dal 19 aprile 2017

- 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.
- 2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
- 3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.

Art. 5. Domicilio

- 1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.
- 2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.
- 3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- 4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente può circolare.
- 5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.

Art. 9. Misure di prima accoglienza

- 1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.
- 2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
- 3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
- 4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fi n dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.
- 5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza

- 1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.
- 2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.
- 3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14.
- 4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.

Art. 13. Allontanamento ingiustificato dai centri

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

Art. 14. Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

- 1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17.
- 3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
- 4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.
- 5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9.
- 6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, è il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza

- 1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
- a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura ufficio territoriale del Governo competente;
- b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
- c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
- e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.
- 2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

- 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
- 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
- 5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
- 6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
- 7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giust., sent. 28 luglio 2011, causa C-69/10, Brahim Samba Diouf c. Ministre du Travail, de l'Emploi et del'Immigration) ha stabilito che la disciplina statale sui procedimenti relativi alle richieste di asilo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nei lavori preparatori al testo di conversione in legge del D.L. n. 13 del 2107, si osserva che il testo della nuova normativa introdotta dallo Stato italiano risulta conforme al disposto dell'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, a norma del quale gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in caso di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione umanitaria.

In particolare il paragrafo 5 dispone che «gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso».

Date queste premesse, si deve ritenere che l'applicazione delle disposizioni del nuovo art. 5-bis del D.lgs. n. 142 del 2015 debba tenere conto di eventuali ricorsi presentati dai richiedenti protezione internazionale contro il provvedimento di revoca della misura di accoglienza, subordinando, in pratica, la cancellazione anagrafica all'esito negativo del ricorso stesso.

LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'interno, al momento in cui viene redatto il presente commento, non ha emanato specifiche direttive in merito alle tematiche oggetto della presente rubrica.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2017

"Il presente decreto-legge si rende necessario ed urgente per apprestare misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nonché i relativi ricorsi giurisdizionali in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, collegato alle crisi internazionali in atto.

A tal fine, le disposizioni del presente decreto sono rivolte a potenziare la capacità e l'efficienza del sistema, con l'obiettivo di comprimere i tempi per la definizione della posizione giuridica dei cittadini stranieri e avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio.

Accanto all'obiettivo di accertare più rapidamente il diritto alla protezione internazionale, il provvedimento si propone di intensificare gli strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare, in particolare attraverso il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione e nuove risorse finanziarie per l'esecuzione dei rimpatri."

IL COMMENTO

Le norme anagrafiche introdotte nel D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017 in sede di conversione in legge 13 aprile 2017, n. 46, sono il risultato di riflessioni iniziate a metà del 2016 su richiesta di alcuni sindaci preoccupati non tanto e non solo per l'aumento delle iscrizioni anagrafiche dovute all'arrivo di un numero crescente di richiedenti asilo, ospitati in strutture presenti sul territorio del loro comune, ma soprattutto dalla impossibilità o dalle lungaggini procedurali necessarie per poter cancellare i richiedenti asilo non più presenti sul territorio del comune che li aveva regolarmente iscritti.

ANUSCA è stata direttamente coinvolta nell'analisi di questa situazione dal mondo politico, dall'ANCI e da esponenti dell'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) interessati a trovare qualche "possibile e legittima" risposta che si riteneva giusto dare a quei sindaci che lamentavano il permanere dell'iscrizione anagrafica di richiedenti asilo non più presenti nei centri di accoglienza esistenti nei loro comuni. Ovviamente, si tratta di anomalie derivanti da una concomitanze di cause diverse, non ultima il rifiuto illegittimo di altri sindaci e degli ufficiali d'anagrafe da essi delegati, di iscrivere richiedenti asilo provenienti da altri comuni e, quindi, già iscritti in anagrafe.

Il nuovo articolo 5-bis del D.lgs. n. 142/2015 è il frutto di questo lavoro che, come appare chiaro dalla lettura della norma, intende intervenire sui requisiti e sulle modalità della cancellazione anagrafica, lasciando inalterato e, anzi, rafforzando il sistema normativo vigente in materia di diritto all'iscrizione anagrafica.

Il D.L. n. 13/2017, anche nel testo definitivamente approvato dalla legge di conversione n. 46, ha ricevuto numerose critiche, anche per ragioni diametralmente opposte; in particolare l'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) ha rilevato criticità in ordine alla stessa legittimità costituzionale del provvedimento, giudicando il provvedimento inidoneo a risolvere i veri nodi del sistema di accoglienza così come è strutturato in Italia.

Al momento, non abbiamo rilevato critiche sostanziali alla disposizione che, in sede di conversione in legge del D.L. n. 13, ha aggiunto l'art. 5-bis - Iscrizione anagrafica - al Decreto legislativo 18.08.2015, n. 142. Chi ha lavorato per l'introduzione di questa norma, lo ha fatto, a nostro parere, con uno spirito rispettoso dei diritti dei richiedenti asilo e dei principi dell'ordinamento anagrafico

In particolare, è stato scongiurato il pericoloso tentativo di introdurre norme ostative al diritto di iscrizione anagrafica che, al contrario, viene ribadito e rafforzato. Del resto, disposizioni di questo tipo sarebbero state palesemente contrarie ai principi vigenti anche di diritto internazionale, non ultimi i principi e le norme contenute nella Convenzione di Ginevra!

Peraltro, si voleva dare una risposta, seppure nei ristretti limiti consentiti, a tutti quei sindaci che "fanno accoglienza", ma che hanno ragione di lamentare anomalie e disfunzioni del sistema anagrafico, per loro ingiustamente penalizzanti.

Il comma 1 dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 142/2015 ribadisce, prima di ogni altra disposizione, ciò che era già chiaro nell'art. 5, comma 4, e cioè che i richiedenti protezione internazionale hanno diritto all'iscrizione anagrafica anche quando si trovano ancora nello status di "richiedenti" e, quindi anche quando sono in possesso della sola ricevuta della presentazione della domanda di permesso di soggiorno. Questa norma, però, è stata scritta con il chiaro intento di "privilegiare" l'iscrizione di queste

persone in una "convivenza" ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 223/89, senza però escludere la possibilità di una iscrizione "individuale" e cioè come "famiglia" anagrafica, nei casi in cui non si configuri una condizione di vita in una comunità avente le caratteristiche della convivenza anagrafica. Il favore nei confronti dell'iscrizione in "convivenza anagrafica" ha uno scopo ben preciso: quello di responsabilizzare maggiormente i "responsabili delle convivenze" affinché informino tempestivamente gli uffici anagrafe di tutti i movimenti in entrata e, soprattutto, in uscita degli stranieri ospitati nelle strutture che dirigono. Si tenga presente che il responsabile della convivenza non solo deve informare, ma possiede anche il diritto/dovere di presentare domanda di iscrizione e di cancellazione anagrafica in nome e per conto dell'interessato (ex lege, senza bisogno di procura), come è noto, lo prevede espressamente l'art. 6, comma 2, del DPR n. 223/89).

Il comma 2, infatti, "OBBLIGA" il responsabile della convivenza a dare comunicazione (ma, come detto, possiede anche il diritto/dovere di presentare formale domanda anagrafica) inerente i movimenti in entrata e in uscita (il termine "variazione" va inteso in questo modo) che avvengono nella convivenza di cui è responsabile. Il termine di 20 giorni è lo stesso termine previsto dalla normativa anagrafica per rendere ogni tipo di dichiarazione anagrafica (ovviamente, si tratta di un termine ordinatorio).

Il comma 3 rappresenta il vero obiettivo della norma che intende fornire un qualche, legittimo, strumento in grado di consentire all'ufficiale d'anagrafe una cancellazione più rapida dei richiedenti asilo, oltre alle casistiche già esistenti, prevedendo una nuova fattispecie di cancellazione per i richiedenti protezione internazionale che, nelle more del riconoscimento di tale diritto, escano dal progetto di accoglienza o a causa della "revoca" formale delle misure di accoglienza previste a loro favore, o anche "volontariamente" a seguito di allontanamento non giustificato dal centro di accoglienza.

Per quanto riguarda la "revoca" si tratta, ovviamente, della misura prevista dall'art. 23 del D.lgs. n. 142/2015. In questi casi, la legge pone a carico del responsabile della Convivenza anagrafica l'obbligo di comunicare all'ufficio anagrafe l'esistenza di tale misura; peraltro, si tratta di un provvedimento di competenza del Prefetto, per cui non si capisce davvero per quale motivo la legge non abbia posto tale adempimento a carico della Prefettura... Siamo davvero disgustati dal perdurante atteggiamento del legislatore che continua a tenere in piedi un sistema di comunicazione a senso unico che prevede l'obbligo per gli ufficiali d'anagrafe di comunicare ogni decisione assunta in merito ai cittadini stranieri, ma non prevede alcun tipo di comunicazione da Prefettura e Questura verso gli uffici anagrafe; in questo modo, non si raggiungerà mai un sistema efficiente e corretto nella difficile gestione dei cittadini stranieri.

Per quanto riguarda, invece, gli "allontanamenti non giustificati", si tratta di comportamenti che pure possono costituire motivo di revoca delle misure di accoglienza, ma che, anche di per sé, se formalmente comunicati dal responsabile della convivenza, comportano la cancellazione anagrafica immediata.

In conclusione, la nuova normativa, con il chiaro intento di incidere sulle modalità e sui tempi di cancellazione anagrafica:

- istituisce un nuovo motivo di cancellazione, applicabile solo ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e iscritti in convivenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 223/1989;
- consente di cancellare il cittadino straniero, richiedente protezione internazionale e in attesa del riconoscimento del relativo *status*, mediante un procedimento semplificato e senza la necessità di accertarne l'effettiva irreperibilità;
- lascia inalterate le norme sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale che, anzi, vengono ribadite e rafforzate.

LA PRATICA

• Adempimenti del responsabile della convivenza anagrafica

Il responsabile della convivenza anagrafica:

1. comunica all'ufficiale d'anagrafe, entro 20 giorni dalla data dell'evento, la revoca delle misure

- di accoglienza o l'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis della legge n. 142/2015;
- 2. comunica all'ufficiale d'anagrafe, sempre entro 20 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione di residenza (arrivi e partenze) dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o anche già in possesso del titolo di soggiorno, ai sensi degli articoli 6 e 13 del DPR n. 223/1989. A tal fine, il responsabile della convivenza ha il diritto/dovere di sottoscrivere le dichiarazioni anagrafiche al pari degli stessi interessati.

• Adempimenti dell'ufficiale d'anagrafe

L'ufficiale d'anagrafe che riceve la comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato da parte del responsabile della convivenza:

- 1. acquisisce la comunicazione al protocollo informatico dell'ente;
- 2. invia la comunicazione di avvio del procedimento alle parti interessate (il responsabile della convivenza e il cittadino straniero direttamente interessato) ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;
- 3. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento (salvo termine diverso previsto dall'apposito regolamento comunale) adotta formale provvedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e lo notifica al destinatario. La cancellazione decorre dalla data del provvedimento;
- 4. comunica la cancellazione anagrafica alla questura, entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

LA MODULISTICA

		All'ufficiale d'anagrafe del comune d						
Comunicazione relativa a: ☐ revoca delle misure di a ☐ allontanamento non giu	_	za						
denominata		responsabile della Convivenza						
via		n. n						
	C	COMUNICA						
che il/la/i sig. / sig.ra / sig.ri:								
Cognome								
Nome	Т							
Data di nascita	Sesso M F	Luogo e Stato di nascita						
Cittadinanza		Codice Fiscale						
Cognome								
Nome								
Data di nascita	Sesso M F	Luogo e Stato di nascita						

Cittadinanza Codice care la stato/sono stati oggetto di un provvedimento del Prefetto della provincia di											
Data di nascita Sesso Luogo M F											
Data di nascita Sesso Luogo M F											
Cittadinanza Codice code refetto della provincia di											
□ è stato/sono stati oggetto di un provvedimento del Prefetto della provincia di	e Stato di nascita										
del Prefetto della provincia di si è allontanato/si sono allontanati in manieri denominato CHIED la cancellazione immediata dei cittadini stranieri s residente ai sensi dell'art. 5-bis, del D.lgs. n. 142 del Data//	Codice Fiscale										
la cancellazione immediata dei cittadini stranieri si residente ai sensi dell'art. 5-bis, del D.lgs. n. 142 del Data/	era non giustificata dal centro di accoglienza										
Data/	DE										
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscri comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi praccomandata, per fax o per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle segue • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma elettronica o pec; • che gli autori siano identificati dal sistema elettronica, della carta nazionale dei servizi o Si l'individuazione dei soggetti che effettuano la dei che la copia della dichiarazione recante le firma dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tra											
comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi praccomandata, per fax o per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle segue • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma elettronica o pec; • che gli autori siano identificati dal sistema elettronica, della carta nazionale dei servizi o Si l'individuazione dei soggetti che effettuano la dei che la copia della dichiarazione recante le firma dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tra	Firma del dichiarante										
comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi praccomandata, per fax o per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle segue • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma elettronica o pec; • che gli autori siano identificati dal sistema elettronica, della carta nazionale dei servizi o Si l'individuazione dei soggetti che effettuano la dei che la copia della dichiarazione recante le firma dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tra											
Comunicazione di avvia del precedimente	pubblicati sul sito istituzionale del comune pe nenti condizioni: a digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta a informatico con l'uso della carta d'identita SPID, o comunque con strumenti che consentane dichiarazione; me autografe e le copie dei documenti d'identita										
dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 142/2015											
Prot. n	o di cancellazione immediata ai sens										

Al/Alla Sig./Sig.ra

OGGETTO: Cancellazione anagrafica ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 142/2015. Comunicazione di avvio del procedimento (Art. 7 e 8 Legge 7.8.1990 n. 241)

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

- vista la legge 24.12.1954, n. 1228 e il DPR 30.5.1989, n. 223;
- visto l'art. 5-bis del D.lgs n. 142 del 2015, con particolare riferimento al comma 3 che dispone la cancellazione anagrafica immediata a seguito della comunicazione del responsabile della convivenza della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale iscritti in convivenza presso una struttura di accoglienza;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241, in materia di comunicazione di avvio del procedimento;
- dato atto che è pervenuta da parte del sig. /sig.ra

comunicazione di re	Convivenza anagrafica denominataevoca delle misure di accoglienza (oppure: di allontanamento ingiustificato)
	COMUNICA
sig./sig.railiiiscritto all'anagrafe della	cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del/della suddetto/a
comunica inoltre che: 1. amministrazione cor 2. oggetto del procedin 3. responsabile del proc 4. ufficio in cui si può anagrafe; 5. termine di conclusio 6. rimedi esperibili in c modalità stabilite da La S.V. ai sensi dell'art. 10 depositare memorie scritte entro il	ell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si mpetente per il procedimento di cui all'oggetto è il Comune di
PROVVEDIMENTO DI C	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA
COMUNE DI	
UFFICIOANAGRA	AFE
Prot n	Data

OGGETTO: PROVVEDIMENT AL/ALLA SIG./SIG		CANCELLAZIONE ANAGRAFICA RELATIVO								
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE										
integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 5 – bis del Decret comunicazione, da parte del respe accoglienza o dell'allontanamento	ne approva so legislativ onsabile de non giustifi fica con e	nto con DPR n. 30 maggio 1989 n. 223 e successive vo 18.08.2015, n. 142, comma 3, che dispone "La ella convivenza anagrafica, della revoca delle misure di ficato del richiedente protezione internazionale costituisce effetto immediato, fermo restando il diritto di essere								
responsabile della Convivenza ana	grafica deno	g.ra, ominata n								
		DISPONE								
_		lazione residente di questo Comune da Via/Piazza								
revoca delle misure di accog allontanamento non giustific per le seguenti persone:										
Cognome										
Nome Data di nascita	Sesso M F	Luogo e Stato di nascita								
Cittadinanza Codice Fiscale										
Cognome										
Nome										
Data di nascita	Sesso M F	Luogo e Stato di nascita								
Cittadinanza	l	Codice Fiscale								
Cognome										
Nome										

Luogo e Stato di nascita

Sesso M F

Data di nascita

Cittadinanza	Codice Fiscale																
Contro il presente provvedimento è ammesso il - al Prefetto di entro 30 (- al Giudice Ordinario nei tempi e con le moda	tren	ıta)	gio										civ	ile			
Luogo e data							\ /)				L'	uff	ici	ale	d'a	nagrafe